

PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DEL COMUNE DI GIOVINAZZO

Bozza del 31.03.2017

di modifica della Bozza del 31.01.2017
Preso d'atto in Conferenza Capigruppo in seduta del 28.03.2017
Approvata in via definitiva in Conferenza Capigruppo del 31.03.2017

NOTA METODOLOGICA

In neretto le parole aggiunte rispetto alla Bozza del 31.01.2017

Tra parentesi ed *in corsivo* le parole da eliminare

Le correzioni apportate corrispondono ad osservazioni/emendamenti come da proposte della Conferenza dei Capigruppo e di singoli Consiglieri. In presenza di più osservazioni/emendamenti su un unico argomento, è stata formulata un testo di sintesi

All'intero testo sono state apportate correzioni e modifiche dettate da esigenze lessicali, di forma, di errori di stampa, di concordanze letterali e concettuali, e di revisione ragionata in alcune sue parti

SOMMARIO

PARTE PRIMA

IDENTITA', PRINCIPI, COMPITI E FINALITA' DEL COMUNE DI GIOVINAZZO

TITOLO I - IDENTITA'

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Il Territorio
- Art. 3 – Denominazione e **Stemma civico**. Segni distintivi
- Art. 4 – La Sede
- Art. 5 – Trasparenza e conoscenza
- Art. 6 – Potestà regolamentare

TITOLO II - PRINCIPI

- Art. 7 – I valori della persona umana
- Art. 8 – Azioni positive per il progresso sociale, civile ed ambientale
- Art. 9 – Tutela della soggettività di genere e delle pari opportunità

TITOLO III - COMPITI E FINALITA'

- Art. 10 – Rappresentanza di interessi collettivi
- Art. 11 – Sviluppo sociale
- Art. 12 – Sviluppo sostenibile
- Art. 13 – Cultura, arte, sport, spettacolo
- Art. 14 – Gestione del territorio e delle componenti antropiche
- Art. 15 – Sviluppo commerciale, turistico ed artigianale

PARTE II

ORDINAMENTO DEL COMUNE, GOVERNO E PARTECIPAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 16 – Organi di governo
- Art. 17 – Deontologia politica
- Art. 18 – Organismi che concorrono al governo

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I - Funzionamento e competenze

- Art. 19 – Funzioni e composizione
- Art. 20 – Seduta di inizio mandato
- Art. 21 – Competenze
- Art. 22 – Indirizzi per le nomine ed elezione di rappresentanti
- Art. 23 – Funzionamento
- Art. 24 – Sedute partecipate

Sezione II - Presidente e Vice Presidente

- Art. 25 – Elezione e sfiducia
- Art. 26 – (*Autorità*) **Funzioni** del Presidente
- Art. 27 – Competenze per il Consiglio Comunale

Sezione III - Commissioni consiliari

- Art. 28 – Gruppi consiliari

- Art. 29 – Conferenza dei (*Presidenti dei gruppi consiliari*) **Capigruppo**
Art. 30 – Commissioni consiliari permanenti
Art. 31 – Commissioni speciali
Art. 32 – Commissioni di sindacato ispettivo

Sezione IV - I Consiglieri comunali

- Art. 33 – Status di Consigliere Comunale
Art. 34 – Doveri, diritti, modalità di informazione e di trasparenza

TITOLO III - IL SINDACO

- Art. 35 – Il Sindaco
Art. 36 – Funzioni ed attribuzioni del Sindaco
Art. 37 – Il Vicesindaco

TITOLO IV - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 38 – Composizione, nomina e funzioni
Art. 39 – Attribuzioni, funzionamento e competenze
Art. 40 – Prerogative e compiti degli Assessori
Art. 41 – Mozione di sfiducia

TITOLO V - NORME SUL CONTENZIOSO E SU INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 42 - Rappresentanza legale in giudizio e disciplina del contenzioso
Art. 43 - Incarichi a Consiglieri comunali

TITOLO VI – LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA

Sezione I – La partecipazione popolare e dei corpi intermedi

- Art. 44 – La partecipazione popolare
Art. 45 – La partecipazione delle libere forme associative
Art. 46 – Albo delle Associazioni
Art. 47 – Consulte
Art. 48 – Assemblea dei Cittadini
Art. 49 – Interrogazioni
Art. 50 – Istanze e Petizioni
Art. 51 – Proposte popolari di deliberazione
Art. 52 – Consultazioni
Art. 53 – Referendum consultivo e abrogativo

Sezione II – Accesso, partecipazione al procedimento e azioni

- Art. 54 – Diritto di accesso. Accesso civico
Art. 55 – Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 56 – Azione popolare
Art. 57 – Azione collettiva

PARTE III PROGRAMMAZIONE, ATTI, METODO E FORME ASSOCIATIVE DEL GOVERNO

TITOLO I – PRINCIPI ED ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Sezione I – Disposizioni generali

- Art. 58 - La programmazione
Art. 59 - Gli atti di programmazione

Sezione II – Atti primari di programmazione

- Art. 60 - Il programma di mandato
- Art. 61 - Il Documento unico di programmazione
- Art. 62 - Il programma delle opere pubbliche
- Art. 63 - Il programma delle acquisizioni
- Art. 64 - La pianificazione del territorio
- Art. 65 - Il bilancio di previsione

Sezione III – Atti di programmazione di 2° livello

- Art. 66 - Il Piano esecutivo di gestione
- Art. 67 - Il Piano delle *performance*

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE DI GOVERNO

- Art. 68 - Convenzioni
- Art. 69 - Consorzi
- Art. 70 - Accordi di programma
- Art. 71 - Protocolli d'intesa

PARTE IV LE RISORSE PER IL GOVERNO

TITOLO I – RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Sezione I – Risorse umane

- Art. 72 - Organizzazione amministrativa
- Art. 73 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- Art. 74 - Il Segretario Generale
- Art. 75 - I Dirigenti
- Art. 76 - Incarichi esterni dirigenziali e di alta specializzazione

Sezione II – Le risorse finanziarie e strumentali

- Art. 77 - L'autonomia finanziaria
- Art. 78 - Conservazione e gestione del patrimonio

TITOLO II – IMPIEGO DELLE RISORSE PER I SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

- Art. 79 - Procedure negoziali
- Art. 80 - Progettazione dei servizi
- Art. 81 - Concessione di opere e di servizi
- Art. 82 - Servizi privi di rilevanza economica
- Art. 83 - Carte dei servizi
- Art. 84 – Servizio locale di protezione civile

TITOLO III – GLI ENTI STRUMENTALI

- Art. 85 - Le istituzioni e le aziende speciali
- Art. 86 - Costituzione di società e partecipazioni azionarie
- Art. 87 - Scelta, rappresentanza, governo ed alienazione della quota azionaria pubblica
- Art. 88 - Società in *house*

PARTE V I CONTROLLI

TITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTROLLO

- Art. 89 – I Controlli interni

- Art. 90 - Il controllo strategico
- Art. 91 - Il controllo di gestione
- Art. 92 - Altre forme di controllo

TITOLO II – ORGANISMO DI REVISIONE

- Art. 93 - Scelta e nomina dei Revisori dei conti
- Art. 94 - Funzionamento dell'organismo
- Art. 95 - Funzioni dei Revisori dei conti

PARTE VI VALUTAZIONE DEL GOVERNO E DELLA GESTIONE

- Art. 96 – Rendiconto della gestione
- Art. 97 – Relazione di fine mandato
- Art. 98 – Valutazione delle *performance* individuali e generale

NORME FINALI

- Art. 99 - Revisione dello Statuto
- Art. 100 - Entrata in vigore

PARTE I
IDENTITA', PRINCIPI, COMPITI E FINALITA'

TITOLO I - IDENTITA'

Art. 1
Il Comune

Il Comune di Giovinazzo ⁽¹⁾, nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, è Ente Locale Autonomo regolato dai principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato, dalla normativa della Regione Puglia e dal proprio Statuto.

Il Comune si ispira ai principi regolatori dell'Unione Europea e ne applica *(la normativa)* **le direttive**.

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà.

(1) Di seguito indicato semplicemente Comune.

Art. 2
Il Territorio

Il Comune tutela il proprio territorio quale bene da proteggere e da valorizzare nei suoi aspetti storici e culturali, architettonici e paesaggistici, ambientali e rurali, economici e sociali, al fine di conservarne l'identità originaria, adattandolo alle necessità dei propri cittadini e della popolazione che vi abita stabilmente, per elevarne la qualità della vita.

Art. 3
Denominazione e Stemma civico. Segni distintivi

Il Comune, *(negli atti e nel sigillo)*, si identifica *(nella sua)* **con la** denominazione di Comune di Giovinazzo **e con lo Stemma Civico**.

(Il Comune ha un proprio Stemma ispirato al secolare Protettore San Tommaso Apostolo) **Lo Stemma Civico, in uso *ab antiquo*, è l'esemplare grafico confermato con Decreto del Capo del Governo del 28 novembre 1932 ed inserito nel libro araldico degli Enti Morali, sul quale è riprodotta la figura del Santo Patrono San Tommaso Apostolo.**

(Il Comune utilizza i segni distintivi del gonfalone, della bandiera, della fascia tricolore del Sindaco e della fascia del Presidente del Consiglio Comunale.)

Lo Stemma Civico è elemento caratterizzante del Gonfalone e della Bandiera comunale, utilizzati per il riconoscimento del Comune nelle circostanze pubbliche.

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale utilizzano i segni distintivi delle fasce, rispettivamente, tricolore e in azzurro.

(Le caratteristiche, l'utilizzo anche da parte di soggetti esterni all'Ente e la riproduzione dei segni distintivi del Comune sono stabiliti dal Consiglio Comunale attraverso specifico Regolamento.)

Con specifico Regolamento è disciplinata la facoltà di utilizzo e riproduzione dello Stemma Civico. E' vietato l'uso non autorizzato.

Art. 4
La Sede

La sede legale e funzionale del Comune di Giovinazzo è ubicata in Piazza Vittorio Emanuele II e può essere diversamente individuata previa modifica statutaria.

Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, (e) le Commissioni permanenti e speciali **ed ogni altro organismo previsto dallo Statuto** si riuniscono ordinariamente presso la sede (di *Piazza Vittorio Emanuele II*) **del Comune**.

In via straordinaria o per particolari (*occorrenze*) **ricorrenze o necessità** di rappresentanza, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio **Comunale**, per gli Organi di rispettiva presidenza, possono autorizzare le sedute in sedi diverse da quella ordinaria.

Art. 5

Trasparenza e conoscenza

Il Comune: (*, mediante il sito web ufficiale ed attraverso reti sociali telematiche, assicura prassi di conoscenza diretta ed immediata della propria struttura e delle attività politico-amministrative, consentendo alla popolazione la piena partecipazione alla vita dell'Ente.*)

- **assolve agli obblighi di pubblicità legale con l'inserimento di atti e di provvedimenti amministrativi sul sito web istituzionale nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Trasparenza" (.) ;**
- **istituisce modalità di conoscenza degli atti e dei provvedimenti in favore di cittadini che non abbiano possibilità di accesso telematico;**
- (*Il Comune utilizza*) - **promuove** la telematica per fornire servizi ai cittadini, alle associazioni ed alle imprese e per ricevere istanze, proposte ed osservazioni (.) ;
- (*Il Comune suggella, attraverso la comunicazione istituzionale, il patto di governo con la popolazione ed il territorio in tutte le sue espressioni, fornendo notizie sulle iniziative di attuazione dei programmi di mandato*) **fornisce, attraverso la comunicazione istituzionale, notizie sulle iniziative di attuazione del programma di mandato politico-amministrativo (.) ;**
- (*Il Comune*) - sceglie la trasparenza come elemento costitutivo della propria identità ed assicura facilitazioni per l'accesso agli atti a tutela di interessi singoli e collettivi nelle misure consentite dalla legge (.) ;
- (*Il Comune di Giovinazzo*) - garantisce il diritto dei Cittadini ad essere informati su ogni situazione di pericolo o di emergenza, sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'espletamento di qualsiasi attività pubblica o privata e ne regola (*l'esercizio*) **le pubbliche tutele.**

Art. 6

Potestà regolamentare

La potestà regolamentare è esercitata, nel rispetto dei limiti di legge, (*e*) secondo i principi, le disposizioni ed i criteri stabiliti dallo Statuto.

Il regolamento costituisce atti fondamentali del Comune e sono approvati, modificati ed abrogati dal Consiglio Comunale, fatta eccezione per i regolamenti che la legge assegna alla competenza della **Giunta Comunale**.

I regolamenti diventano esecutivi il medesimo giorno di esecutività delle deliberazioni che li approvano.

Dei regolamenti approvati è data massima diffusione attraverso il sito *web* del Comune, nel quale è istituita una sezione di raccolta ufficiale(.), **nonché mediante Avvisi Pubblici affissi sul territorio urbano.**

TITOLO II - PRINCIPI

Art. 7

I valori della persona

Il Comune si ispira ai valori della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza che assicurino il rispetto della dignità della persona umana, tutelandone i diritti.

Il Comune:

- a) riconosce nella promozione, nella tutela e nel rispetto della vita umana, il fondamento della dignità della persona;

- b) persegue il benessere sociale dei propri cittadini, interpretandone e risolvendone i bisogni primari;
- c) garantisce e tutela la sicurezza dei suoi abitanti;
- d) riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio (*e nelle unioni civili*) il nucleo essenziale per l'accoglienza, la crescita, la formazione della persona nella società;
- e) attribuisce rilevanza alle unioni civili nei termini previsti dalla legge;**
- f) garantisce i diritti dei propri cittadini ed in particolar modo dei più deboli, dei diversamente abili, dell'infanzia, dei minori, degli anziani, della famiglia;
- g) garantisce la tutela dei diritti dell'uomo a coloro che, di diversa cittadinanza e nazionalità, intendono integrarsi nella comunità.

Art. 8

Azioni positive per il progresso sociale, civile ed ambientale

Il Comune si rende promotore di azioni positive per:

- a) promuovere la pace, la solidarietà e lo sviluppo sociale;
- b) valorizzare il legame con i Giovinezzi emigrati nel mondo;
- c) recuperare, valorizzare e assicurare la continuità delle tradizioni locali **civili e religiose**;
- d) (*garantire la tutela dei diritti dell'uomo a coloro che, di diversa cittadinanza e nazionalità, intendono integrarsi nella comunità;*)
- e) garantire la pacifica convivenza tra diverse culture e fedi religiose;
- f) favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, economica **culturale** e sociale, valorizzando le specificità della popolazione anziana e di quella giovanile;
- g) promuovere la cittadinanza Europea e favorire le **relazioni con Comuni di altri Stati**;
- h) garantire il recupero, la tutela e la conservazione delle biodiversità e delle risorse ambientali;
- i) favorire il dialogo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni imprenditoriali, dell'artigianato, della cooperazione, delle attività agricole, industriali e del terziario, per l'impulso di politiche condivise di sviluppo locale(.);
- j) favorire, anche per mezzo dei gemellaggi con Comuni appartenenti ad altri Paesi, l'interazione politica, economica, sociale e culturale delle Genti, quale necessario strumento per il raggiungimento del bene comune;**

Il Comune:

- a) riconosce l'accesso all'acqua come diritto naturale, universale, indivisibile, inalienabile;
- b) afferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- c) afferma il principio che la proprietà dell'acqua è pubblica ed il servizio di captazione e distribuzione dev'essere improntato a principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) sostiene che l'accesso all'acqua pubblica dev'essere regolato da criteri di solidarietà e con applicazione di tariffe eque, in quanto privo di rilevanza economica;
- e) promuove l'utilizzo responsabile del bene anche attraverso l'informazione sullo stato qualitativo di tutte le risorse idriche del territorio.

Art. 9

Tutela della soggettività di genere e delle pari opportunità

Il Comune riconosce il valore della soggettività di genere e ne garantisce la tutela in ogni ambito raggiungibile con politiche di autonomia locale.

Il Comune tutela i cittadini di qualunque identità sessuale e garantisce pari opportunità all'interno dei propri organi di governo, della propria struttura organizzativa e nei rapporti tra (*Ente*) **Comune** ed utenti.

Il Comune organizza percorsi culturali ed educativi per la prevenzione di qualunque discriminazione sessuale e si propone quale garantista presso soggetti pubblici e privati per assicurare pari opportunità per il superamento di disparità:

- a) nell'accesso al lavoro, nella progressione in carriere e nelle retribuzioni;
- b) nelle scelte della formazione scolastica, professionale ed universitaria;
- c) nell'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali;
- d) nell'esplicazione della personalità in ambiti culturali, sociali e del volontariato.

Il Comune si rende garantista e promotore di iniziative per arginare fenomeni di violenza fisica e morale, anche in ambito familiare, correlati alla diversità sessuale e si impegna ad alleviare disagi di soggetti culturalmente, socialmente, economicamente e fisicamente deboli che siano vittime di abbandoni sessisti.

TITOLO III - COMPITI E FINALITA'

Art. 10

Rappresentanza di interessi collettivi

Il Comune esercita la propria autonomia secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità ed adeguatezza delle funzioni.

Il Comune promuove intese con altri Comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse della propria comunità.

Il Comune partecipa alla formazione di decisioni degli Organi Metropolitan e Regionali ed alla composizione del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Puglia, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali **ed attuativi**.

Art. 11

Sviluppo sociale

Il Comune tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini (*che*) e **di quanti** vivono stabilmente sul territorio.

Esso garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza, istituendo anche, in accordo con altri Comuni, con la Città Metropolitana di Bari, con la Regione Puglia e con l'Autorità Sanitaria Locale, ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi, per il recupero dei portatori di dipendenze e di chi versi in condizioni di disagio e di emarginazione **sociale**.

Il Comune svolge funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, (*provvedendo a*) **demandando alla Giunta comunale il compito di** pianificare:

- a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti, dell'infanzia e degli anziani;
- b) l'accoglimento degli anziani e degli inabili al lavoro in idonee strutture **presenti sul territorio o limitrofe**.

Con l'approvazione del bilancio sono stabilite tariffe agevolate ed esenzioni per persone con basso reddito o che ne siano prive.

Art. 12

Sviluppo sostenibile

Il Comune:

- a) conduce studi ed azioni d'insieme, coinvolgendo le pubbliche amministrazioni, il settore produttivo ed il settore associativo che interagiscono con la collettività locale, per sviluppare un sistema produttivo integrato e per valorizzare le vocazioni territoriali;
- b) incentiva lo sviluppo sostenibile mediante l'uso sapiente delle risorse naturali e nel rispetto delle aspettative delle generazioni future;
- c) crea reti di economia solidale;
- d) riconosce il ruolo sociale dell'impresa e delle associazioni di rappresentanza;
- e) incentiva la cooperazione d'impresa e sociale;
- f) valorizza l'artigianato locale;
- g) orienta l'economia locale verso produzioni a basso impatto ambientale.

Art. 13

Cultura, arte, sport, spettacolo

Il Comune:

- a) promuove e sostiene la cultura, l'arte, lo sport e lo spettacolo;

- b) tutela i propri beni archeologici ed i beni culturali materiali ed immateriali, assicurando la fruibilità indifferenziata ed in speciale favore della popolazione scolastica;
- c) promuove la preservazione e la divulgazione del dialetto, del costume e delle tradizioni locali **civili e religiose**;
- d) favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed Associazioni culturali, ricreative (*e*) sportive **e della terza età**;
- e) favorisce la creazione di idonee strutture, di servizi e di impianti per la pratica sportiva, assicurandone l'accesso **e la sicurezza**.

Il Comune persegue le finalità, di cui al comma precedente, **sempre secondo criteri e requisiti previsti in appositi Regolamenti comunali** attraverso:

- a) la concessione (*, secondo criteri e requisiti stabiliti in Regolamento,*) di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- b) la concessione (*di gestione*) a soggetti privati **della gestione** degli impianti sportivi e culturali di proprietà Comunale;
- c) l'ospitalità di associazioni ed organismi in immobili comunali, per la realizzazione di progetti non aventi finalità di lucro **o commerciali**.

Art. 14

Gestione del territorio e delle componenti antropiche

Il Comune attua la pianificazione e svolge compiti attuativi e di controllo in materia di:

- a) sviluppo territoriale, perseguendo obiettivi di consumo limitato del suolo;
- b) insediamenti abitativi di qualunque tipologia, compresa l'edilizia residenziale pubblica e le procedure di assegnazione;
- c) inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico;
- d) parcheggi, mobilità urbana privata, di trasporto pubblico e con mezzi ecologici, eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) infrastrutture a scopo sociale;
- f) protezione civile per la difesa della collettività e del territorio;
- g) servizi di igiene ambientale;
- h) pianificazione di servizi straordinari in corrispondenza a flussi turistici stagionali.

Su richiesta del Consiglio Comunale o di cittadini - secondo modalità, tempi e quorum previsti per le proposte ad iniziativa popolare - l'approvazione dei suddetti atti di pianificazione può essere preceduta da (*una o più pubbliche udienze istruttorie, improntate all'informalità*) pubblici incontri, della cui convocazione sono informati, con mezzi idonei, tutti i soggetti che possano ricevere pregiudizio diretto o indiretto all'adozione dell'atto.

Art. 15

Sviluppo commerciale, turistico ed artigianale

Il Comune:

- a) pianifica e coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale della rete distributiva, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- b) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti locali ed una più equa remunerazione del lavoro;
- c) incentiva le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle strutture ricettive e dei servizi annessi **alla ospitalità e all'informazione**.

Il Comune attua prassi di semplificazione amministrativa ed assegna ruoli di promozione allo Sportello Attività Produttive in favore dell'imprenditoria locale (*, differenziandola in favore di quella giovanile, di quella femminile e di quella sostenuta dai portatori di diverse abilità.*)

(Il Comune riserva disponibilità finanziarie proprie per il microcredito in favore di imprenditori in temporanea difficoltà economica ed in favore di coloro che intendano creare nuove imprese.)

PARTE II
ORDINAMENTO DEL COMUNE, GOVERNO E PARTECIPAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16
Organi di governo

Gli Organi di Governo del Comune esercitano funzioni di rappresentanza democratica della Collettività, di compimento dei principi e delle finalità stabiliti in Statuto e di adempimento delle competenze autonomistiche nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione Puglia.

Sono Organi di Governo del Comune:

- a) il Consiglio Comunale
- b) il Sindaco
- c) la Giunta **Comunale**.

Art. 17
Deontologia politica

Gli Amministratori, in persona dei Consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori:

- a) sono all'esclusivo servizio (*dell'Ente*) **del Comune** e del bene comune, impegnandosi a svolgere con diligenza ed (*onore*) **onestà** le proprie funzioni, nel rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, non antepoendo mai gli interessi propri ed altrui al rispetto della legge e dello statuto del Comune;
- b) non utilizzano per privati interessi le informazioni di cui dispongano per ragioni della carica;
- c) si astengono dal votare atti e dal prendere parte ad attività per i quali vi sia apparente conflitto di interesse, ovvero qualora per particolari ragioni si possa legittimamente dubitare dell'imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa o possa ritenersi comunque scalfito o messo in pericolo il prestigio, l'onore o il decoro del Comune (*di Giovinazzo*);
- d) si astengono dall'aderire ad Associazioni ed organismi che assicurino posizioni di rilievo, ovvero esercitino pressioni sulla gestione del bene pubblico, ovvero diventino forme di veicolazione del consenso in cambio di utilità personali **o familiari**;
- e) non utilizzano per fini personali beni e servizi del Comune.

Art. 18
Organismi che concorrono al governo

1. Concorrono al Governo del Comune i seguenti Organismi dotati di autonomia organizzativa derivata dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

- a) il Presidente del Consiglio **Comunale**
- b) la Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi*) **Capigruppo**
- e) le Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I – Funzionamento e competenze

Art. 19
Funzioni e composizione

Il Consiglio Comunale:

- a) rappresenta la Comunità;
- b) esercita la potestà deliberativa per le materie ad esso riservate;
- c) svolge la funzione d'indirizzo e di controllo;
- d) dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio Comunale è composto dal numero dei Consiglieri assegnato dalla legge, oltre al Sindaco, eletti a suffragio universale dai cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 20
Seduta di inizio mandato

La seduta di inizio mandato del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.

Tale seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano limitatamente alla convalida degli eletti e alla elezione del Presidente del Consiglio **Comunale** e del Vice Presidente.

È Consigliere anziano colui che ha ottenuto fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio **Comunale** stesso il maggior numero di voti di lista sommati ai voti di preferenza; a parità di voti, *(il)* è **il Consigliere** maggiore di età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

In caso di assenza, impedimento o rifiuto, il Consigliere anziano è sostituito dal Consigliere che immediatamente lo segue per cifra elettorale nella graduatoria.

La seduta prosegue per il giuramento del Sindaco e per l'adozione degli altri atti di inizio mandato.

Art. 21
Competenze

Il Consiglio Comunale approva, nella seduta di inizio mandato e comunque entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, le linee programmatiche di Governo che il Sindaco definisce con la collaborazione degli Assessori, relative alle azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio Comunale può concorrere alla definizione delle linee programmatiche di Governo proponendo emendamenti, integrazioni e direttive aggiuntive.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato elettorale, qualora si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Le linee programmatiche di Governo possono essere sottoposte a verifica consiliare straordinaria a richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa ordinaria nelle materie previste dalla legge e, in particolare, in materia di:

- a) Statuto del Comune di Giovinazzo e statuti degli organismi partecipati;
- b) regolamenti non riservati alla competenza deliberativa della Giunta Comunale;
- c) bilanci e rendiconti;
- d) atti di programmazione finanziaria, di imposizione tributaria, di pianificazione del territorio, di programmazione dei servizi, secondo le competenze assegnate dalla legge;
- e) convenzioni con la Città metropolitana e con altri Comuni, costituzione e modificazione di forme associative;
- f) designazione di indirizzi generali sull'organizzazione *(dell'Ente)* **del Comune**.

Art. 22
Indirizzi per le nomine ed elezione di rappresentanti

Il Consiglio Comunale provvede alla individuazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.

Le candidature sono proposte nel rispetto dei principi di trasparenza e competenza dimostrata da curriculum.

Le candidature per le nomine sono presentate al Presidente del Consiglio **Comunale**, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio **comunale**.

L'articolazione organizzativa competente verifica la sussistenza dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e conferibilità di incarichi pubblici.

Il Consiglio Comunale provvede all'elezione dei rappresentanti in seduta pubblica, con votazione segreta e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Qualora il Consiglio Comunale non provveda all'elezione dei rappresentanti entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, vi provvede, in via sostitutiva, il Sindaco con atto monocratico entro i successivi quindici giorni, comunicandolo al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

I rappresentanti eletti in rappresentanza del Comune cessano dalla carica con l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una motivata mozione di sfiducia.

Art. 23 Funzionamento

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio **Comunale**, approvato a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, disciplina le competenze e le fasi preparatorie, contestuali e successive delle sedute consiliari, le tipologie particolari di convocazione ed ogni altra attività collegata al funzionamento dell'Organo e sue articolazioni organizzative.

Il Consiglio Comunale è convocato per iniziativa del Presidente (*del Consiglio*), ovvero su espressa richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali, computando il Sindaco. La frazione è sempre arrotondata all'unità superiore.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quando si tratti di discutere di persone e situazioni per le quali occorra garantire il rispetto della riservatezza.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio **Comunale**.

Il Presidente del Consiglio **Comunale** individua le forme più adeguate e gli strumenti più idonei per rendere fruibile le sedute da parte della collettività.

Con apposito Regolamento è disciplinata la comunicazione istituzionale mediante streaming delle sedute consiliari, nonché la possibilità che soggetti esterni possano effettuare ritratti fotografici e riprese video.

Art. 24 Sedute partecipate

Quando al Consiglio Comunale è proposta la trattazione e la votazione di un argomento che abbia riflesso sui corpi sociali, durante la seduta possono essere sentiti i rappresentanti (*dei*) **di** Sindacati, (*di*) Associazioni iscritte (*nell'apposito*) nell'Albo Comunale, (*dei*) Comitati, (*degli*) Enti, (*e delle*) Organizzazioni di volontariato, (*le*) Consulte.

Possono essere convocate sedute consiliari aperte, di norma monotematiche, alle quali la cittadinanza, indifferenziata o rappresentata da corpi sociali, è invitata ad esprimere opinioni e proposte su argomenti di rilevante portata.

Le sedute partecipate sono (*decise e*) convocate (*esclusivamente*) dal Presidente del Consiglio Comunale, (*eventualmente*) sentiti i Consiglieri proponenti e la Conferenza dei (*Presidenti dei gruppi consiliari*) **Capigruppo**.

Sezione II – Presidente e Vice Presidente

Art. 25 Elezione e sfiducia

Tra i Consiglieri comunali sono eletti, con due votazioni separate a scrutinio segreto in seduta pubblica, il

Presidente del Consiglio ed un Vice Presidente, che entrano in carica immediatamente dopo le proclamazioni degli esiti delle rispettive elezioni.

Entrambi sono eletti a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Per ciascuna delle votazioni, ogni consigliere ha diritto di esprimere un solo voto.

Qualora dopo (la prima votazione) **le prime due votazioni** non si raggiunga la maggioranza qualificata, si procede nella stessa seduta, alla elezione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.

Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per tutta la durata del mandato, salvo dimissioni ed in caso che venga approvata una motivata mozione di sfiducia individuale.

La sfiducia individuale può essere richiesta da qualunque Consigliere compreso il Sindaco ed è approvata a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. La mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della mozione stessa.

Il Presidente o il Vice Presidente sfiduciato concorrono a formare il numero legale della seduta (*ma*) e la loro partecipazione alla votazione ha valore di astensione.

Art. 26

(Autorità) **Funzioni** del Presidente

Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale ed inoltre:

- a) tutela le prerogative di tutti i Consiglieri Comunali ed assicura l'effettivo e libero esercizio del mandato;
- b) insedia la Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi consiliari*) **Capigruppo** e le Commissioni Consiliari, verificandone il buon funzionamento;
- c) assicura una adeguata informazione ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale;
- d) garantisce il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio **Comunale** ed in particolar modo di quelle riferite alla tutela (*dei diritti*) **delle prerogative** delle opposizioni.

Il Presidente del Consiglio **Comunale** compone la Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi consiliari*) **Capigruppo** e ne assume la presidenza.

Il Presidente non fa parte delle Commissioni Consiliari permanenti ma può partecipare alle sedute senza diritto di voto.

Il Presidente, inoltre:

- a) coordina, durante il mandato, l'azione deliberativa del Consiglio Comunale con le azioni di governo del Sindaco e della Giunta Comunale;
- b) rappresenta il Comune nelle relazioni con altre Istituzioni e nei rapporti con la collettività.

Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è una fascia azzurra con lo stemma della Repubblica su un verso e lo stemma del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla dalla spalla destra verso sinistra.

Art. 27

Competenze per il Consiglio Comunale

Il Presidente ha competenze di:

- a) promozione dei lavori consiliari e dell'attività degli Organismi che concorrono al Governo del Comune;
- b) direzione dei lavori del Consiglio Comunale.

Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Comunale e fissa l'ordine del giorno, di concerto con la Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi consiliari*) **Capigruppo**.

(*In casi di urgenza*) **Per eventi e situazioni di improrogabile urgenza e necessità che non consentano**

alcun indugio, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale e fissare l'ordine del giorno prescindendo dalla Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi consiliari*) **Capigruppo**.

Il Vice Presidente ha pienezza di poteri presidenziali durante le sostituzioni del Presidente.

Sezione III – Commissioni consiliari

Art. 28

Gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, che ne stabilisce altresì le attribuzioni (*e l'operatività*).

I Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano un Gruppo Consiliare, anche nel caso in cui, in una lista elettorale, sia stato eletto un solo Consigliere Comunale.

Ai Consiglieri, in numero minimo di due aderenti, è data facoltà di costituire Gruppi diversi da quelli corrispondenti a liste che abbiano eletto almeno un Consigliere nella stessa competizione elettorale.

I Gruppi consiliari hanno competenze:

- a) propositive per le deliberazioni da sottoporre alla trattazione del Consiglio **Comunale**;
- b) per il tramite dei Presidenti, di collaborazione con il Presidente del Consiglio **Comunale** nell'organizzazione dei lavori consiliari.

I Gruppi consiliari non hanno autonome prerogative di controllo sull'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 29

Conferenza dei (*Presidenti dei gruppi consiliari*) **Capigruppo**

La Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi*) **Capigruppo** è organismo consultivo e collaborativo del Presidente del Consiglio **Comunale** nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento dei lavori consiliari.

Spetta alla Conferenza:

- a) concorrere alla formazione dell'ordine del giorno delle sedute di Consiglio Comunale;
- b) programmare le sedute consiliari ed organizzarne i lavori;
- c) assicurare lo svolgimento corretto dei lavori del Consiglio **Comunale**.

La Conferenza dei (*Presidenti dei Gruppi*) **Capigruppo** ha funzioni di Commissione consiliare per l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 30

Commissioni consiliari permanenti

I Consiglieri comunali sono riuniti in Commissioni permanenti distinte per aggregati di materie politico-amministrative.

(Le Commissioni permanenti, che hanno durata corrispondente a quella della consiliatura, sono istituite in numero di cinque con riferimento ai seguenti aggregati di materie:

1^ Commissione Consiliare: servizi istituzionali, criteri di organizzazione dell'Ente, nomine, forme associative e relazioni con altri Enti, pari opportunità, istituti di partecipazione;

2^ Commissione: programmazione economica, bilancio, risultati di gestione, economia, finanze, tributi, partecipate, contratti e appalti, Contenzioso, debiti fuori bilancio di qualsiasi natura e transazioni di competenza del Consiglio;

3^ Commissione: gestione, trasformazione, acquisizione ed alienazione del patrimonio, del demanio e del territorio, coste, arredo urbano, attività produttive industria, artigianato, agricoltura, commercio, reti di distribuzione, fonti di energia consumabile e rinnovabile e relative reti, problematiche del lavoro e della formazione, sicurezza del territorio, viabilità, fiere e mercati;

4^ Commissione: coesione sociale, Piano di Zona e forme di gestione dei servizi di inclusione sociale,

promozione della collettività nei vari campi del sapere e dell'agire, politiche sanitarie, cultura, pubblica istruzione, beni culturali ed artistici, tempo libero, sport, turismo, promozione dell'immagine, volontariato e cooperazione;

5^a Commissione: ambiente e verde pubblico, igiene e sanità, concessioni di spazi pubblici,)

Ciascuna Commissione è composta da un numero dispari di Consiglieri, tra i quali uno, su nomina interna alla Commissione medesima, assume la funzione di Presidenza della Commissione.

La composizione delle Commissioni avviene secondo il principio della proporzione tra maggioranza e minoranza, e secondo il principio delle pari opportunità.

Con deliberazione del Consiglio Comunale si provvede ad eleggere i componenti delle Commissioni permanenti, nel numero programmato dalla Conferenza dei Capigruppo che stabilisce anche le modalità di votazione. Con delibera di Consiglio **Comunale** si provvede, inoltre, ai mutamenti delle composizioni ed alla elezione di componenti subentranti a Consiglieri cessati dalla carica.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio **Comunale** disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni, prevedendo altresì l'eventuale partecipazione di Dirigenti e funzionari del Comune e di esperti esterni.

Le Commissioni consiliari permanenti (*, per le materie di propria competenza,*) esercitano funzioni:

- a) propositiva, consistente nella elaborazione in proprio e successiva presentazione al Consiglio **Comunale** di proposte di deliberazione complete di documenti istruttori e di pareri;
- b) consultiva, consistente nell'espressione di un parere su proposte di deliberazione sottoposte all'esame della Commissione su assegnazione del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 31

Commissioni speciali

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse Comunale di particolare rilevanza e che non rientrino nelle competenze ordinarie delle Commissioni consiliari permanenti.

L'istituzione delle Commissioni speciali avviene a maggioranza semplice e con votazione a scrutinio segreto dei componenti in numero dispari, tra i quali un Consigliere assume la presidenza secondo designazione interna alla Commissione medesima.

La sostituzione per qualunque motivo dei Consiglieri che compongono la Commissione speciale è deliberata dal Consiglio Comunale.

L'istituzione di Commissioni speciali si giustifica con una delle seguenti finalità:

- a) esaminare grandi opere o servizi di grande rilevanza sociale ed economica, che abbiano riflessi durevoli ed irreversibili sul territorio e/o sulla collettività;
- b) approfondire argomenti ed eventi di significativa rilevanza per (*l'Ente*) **il Comune** e per la collettività;
- c) elaborare documenti, pareri, relazioni da divulgare tra la collettività e da sottoporre al Consiglio **Comunale** o alla Giunta **Comunale** per le decisioni spettanti a questi Organi.

In nessun caso le Commissioni speciali hanno competenze di controllo, di denuncia sociale, di ispezione sugli Organi e sulla struttura organizzativa.

L'istituzione delle Commissioni speciali avviene su proposta:

- a) di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco,
- b) della Conferenza dei Capigruppo.

Le Commissioni speciali hanno facoltà di **autoorganizzazione** dei lavori, secondo le linee generali espresse nel Regolamento di funzionamento del Consiglio **Comunale**.

Art. 32

Commissioni di sindacato ispettivo

Il Consiglio **Comunale** può istituire, durante la consiliatura, una o più Commissioni di sindacato ispettivo.

L'istituzione delle Commissioni di sindacato ispettivo avviene a maggioranza semplice e con numero dispari di componenti, proporzionalmente alla composizione del Consiglio Comunale.

La presidenza di tali Commissioni è assegnata (*esclusivamente*) **unicamente** ad un Consigliere di minoranza, scelto esclusivamente dai Consiglieri di minoranza ed il cui nominativo è enunciato (*nella*) **con la** deliberazione istitutiva della Commissione (*dopo l'elezione dei componenti*).

Le Commissioni di sindacato ispettivo sono finalizzate all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi elettivi e dalla struttura organizzativa, dei quali si abbia motivato sentore di illegittimità che diano luogo a responsabilità penale, erariale, civile, amministrativa, dirigenziale.

I fatti ed i comportamenti devono attenere esclusivamente alla vita politico-amministrativa (*dell'Ente*) **del Comune**, in nessun caso essendo possibile che siano condotti accertamenti su fatti attinenti la sfera personale specificamente sanzionati dalla legge.

Nella deliberazione istitutiva della Commissione di sindacato ispettivo è esplicitamente e motivatamente dichiarato quali siano le argomentazioni che giustificano il sindacato ispettivo e quali i soggetti verso i quali saranno condotti gli accertamenti.

Nel prosieguo dei lavori, la Commissione istituita può ampliare le argomentazioni ed il novero dei soggetti da (*accertare*) **sindacare**, osservando il segreto d'ufficio durante i lavori.

Le Commissioni hanno operatività di norma collegiale, salvo iniziative di singoli componenti specificamente individuate e delegate dalla Commissione medesima.

La Commissione ha diritto di accesso agli atti (*dell'Ente*) **del Comune** ed ha facoltà di audizione (*dei*) **di** soggetti (,) anche esterni (*all'Ente*), (*che ritengano utili all'accertamento*), nel rispetto della privacy e dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione e (*dalla legge*) **dall'ordinamento giuridico**.

Le Commissioni di sindacato ispettivo possono chiedere consulenze ed accertamenti al personale di livello dirigenziale che ritengano estraneo alla specifica indagine e possono avvalersi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione IV - I Consiglieri comunali

Art. 33

Status di Consigliere Comunale

Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Lo status di Consigliere Comunale si acquisisce al momento della convalida dell'elezione.

La legge disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza del Consigliere Comunale.

Il Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio **Comunale**, ha diritto:

- a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;
- b) di presentare all'esame del Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto dal Consigliere al protocollo del Comune di Giovinazzo, Esse sono comunicate al Consiglio Comunale che provvede alla immediata surrogazione, nella sua prima adunanza utile, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Le dimissioni hanno efficacia immediata, non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili.

Il Consigliere Comunale che per motivi personali, professionali, di parentela e di affinità sino al quarto grado o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza al momento del voto, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

Il Consigliere Comunale dimissionario o dichiarato decaduto, cessa con immediatezza anche da tutti gli altri incarichi. Il Consigliere Comunale cessato dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continua ad esercitare gli incarichi esterni attribuitigli, fino alla nomina del successore.

Art. 34

Doveri, diritti, modalità di informazione e di trasparenza

Il Consigliere Comunale ha il dovere di informarsi sulla vita politico-amministrativa del Comune e di acquisire informazioni, notizie ed atti utili all'espletamento del proprio mandato, con la sola eccezione della segretezza disposta per legge o per regolamento.

Il Consigliere ha, in particolare, il dovere di informarsi su tutti i documenti correlati agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

Le informazioni, le notizie e gli atti sono acquisiti, dal Consigliere Comunale, prioritariamente tramite sito *web* **istituzionale** del Comune, e a sua **richiesta con documentazione cartacea**, senza aggravamento per gli uffici che assolvano ai doveri di informazione con le modalità telematiche.

Per informazioni, notizie ed atti non pubblicati sul sito *web* del Comune, il Consigliere ha diritto di ottenimento dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti o partecipate.

Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dallo specifico Regolamento Comunale, ed alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

(I Consiglieri comunali sono assegnatari di un indirizzo di posta elettronica certificata personalizzato per l'assolvimento dei doveri e degli oneri di informazione, nonché per la semplificazione del funzionamento del Consiglio Comunale.)

Il Comune assicura al singolo Consigliere Comunale l'uso delle attrezzature e dei servizi comunali per l'espletamento del proprio mandato, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

I Consiglieri Comunali sono tenuti, a semplice richiesta, a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale proprie e dei propri familiari, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo III - Il Sindaco

Art. 35

Il Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale. La sua elezione è convalidata dal Consiglio **Comunale**.

Nella prima seduta del Consiglio Comunale, presta formale giuramento di fedeltà alla Costituzione ed al presente Statuto.

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nomina i componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale durante la sua prima seduta.

Il Sindaco è membro del Consiglio **Comunale** e la sua presenza e il suo voto concorrono a formare le maggioranze strutturali e funzionali previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, fatta eccezione per le esclusioni espressamente previste dalla legge.

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a

tracolla dalla spalla destra verso sinistra.

Art. 36

Funzioni ed attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale ed esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta **Comunale**, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel programma di mandato.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco nomina i Dirigenti e ne definisce le competenze; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il Sindaco esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco impartisce direttive per l'esercizio di funzioni di polizia locale e di protezione civile.

Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, sottoscrizione ed attuazione degli accordi di programma, dei protocolli d'intesa e delle convenzioni tra Enti.

Il Sindaco rappresenta il Comune nei consorzi, nelle società partecipate e in altri organismi sovracomunali dei quali faccia parte il Comune di Giovinazzo, con facoltà di delega ad un Assessore o ad un Consigliere Comunale.

Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici (:), (*gli orari*) di apertura al pubblico degli uffici periferici della amministrazione pubblica, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei, al fine di armonizzare (*l'effettuazione*) l'erogazione dei servizi alle esigenze (*complessive e generali*) degli utenti.

In qualità di Ufficiale di Governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Art. 37

Il Vicesindaco

Il Sindaco nomina il Vicesindaco tra i componenti della Giunta Comunale.

La nomina può essere permanente o temporanea. (*per il tempo di assenza del Sindaco in caso di impedimento personale o di allontanamento dal territorio Comunale.*)

(*In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco sino ad elezione del nuovo Consiglio.*)

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco ed esercita le funzioni sia statali sia di Capo dell'Amministrazione quando il Sindaco:

- a) è assente,
- b) è temporaneamente impedito;
- c) è deceduto;
- d) sia permanentemente impedito, ovvero sia destinatario di provvedimenti di rimozione o di decadenza.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, determinandosi per legge la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale nonché la loro permanenza sino a nuove elezioni, il Vicesindaco esercita le funzioni sindacali sino all'insediamento del Sindaco di nuova elezione.

Il Vicesindaco, con opportuna autolimitazione dei poteri, può adottare tutti gli atti politico-amministrativi che si rendano necessari per la prosecuzione del programma di mandato.

(In caso di mozione di sfiducia, il Vicesindaco assume la rappresentanza legale dell'ente, esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta ed assume la responsabilità di completamento del programma di mandato.)

(Il Vicesindaco può adottare gli atti politici connaturali alla funzione di capo dell'Amministrazione, compresa la revoca e la nomina di Assessori quando si renda necessario per il completamento del programma di mandato con unità di intenti.)

L'ingresso del Vicesindaco nell'esercizio delle funzioni sindacali non costituisce nuovo mandato, per cui non hanno luogo decadenze di nomine e di incarichi conferiti dal Sindaco e correlati alla durata del mandato sindacale.

Qualora il Sindaco non abbia provveduto a nominare un Vicesindaco permanente, le funzioni vicarie sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Titolo IV - La Giunta Comunale

Art. 38

Composizione, nomina, revoca e funzioni

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da Assessori nominati entro il numero massimo consentito dalla legge.

La nomina degli Assessori è fiduciaria, compete al Sindaco, che assicura pari opportunità tra uomini e donne e trasparenza nei criteri di scelta, comprovati da curriculum da pubblicare sul sito *web (dell'Ente) istituzionale*.

Gli Assessori Comunali sono nominati tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, compatibilità, conferibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, secondo le previsioni di legge.

Non possono inoltre far parte della Giunta **Comunale** il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del Sindaco, fino al terzo grado.

La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, decade dal Consiglio Comunale all'atto dell'accettazione della nomina ad Assessore ed è surrogato in Consiglio dal primo dei non eletti della sua stessa lista.

Delle nomine iniziali e di quelle effettuate durante il mandato, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nelle prime sedute utili.

La Giunta Comunale opera quale organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Sindaco che ne coordina l'attività. Gli Assessori sono corresponsabili nell'attuazione del programma di mandato.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, quando si verificano incrinazioni del rapporto di fiducia e quando l'Assessore non risponda agli obiettivi ed ai tempi di attuazione del programma di mandato. Della revoca è data informazione al Consiglio Comunale.

Gli Assessori sono tenuti, a semplice richiesta, a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale propria e dei propri familiari, in conformità alle disposizioni di legge.

Le dimissioni dalla carica di Assessore acquisiscono efficacia dopo l'accettazione da parte del Sindaco

Art. 39

Attribuzioni, funzionamento e competenze

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo (*dell'Ente*) **del Comune** e nell'attuazione del programma di mandato (, *secondo le articolazioni programmatiche finanziarie ed amministrative annuali*).

La Giunta **Comunale** elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale ai fini della loro traduzione in specifiche **azioni** politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso, di proposta e di verifica.

La Giunta Comunale compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio **Comunale**, del Segretario Comunale e dei Dirigenti.

La Giunta **Comunale** svolge, nei confronti del Consiglio Comunale, attività propositiva in materia di:

- a) programmazione finanziaria;
- b) bilancio di previsione e rendiconto di gestione;
- c) programmazione di lavori e servizi;
- d) fiscalità locale e compartecipazione alle imposte nazionali e regionali (.);
- e) **variazioni urbanistiche, nei casi consentiti dalla Legge.**

La Giunta **Comunale** ha competenza deliberativa propria in materia di:

- a) organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- b) piano esecutivo di gestione;
- c) piano e relazione delle *performance*;
- d) approvazione delle risultanze del controllo di gestione;
- e) liti attive e passive, rinunce e transazione;
- f) variazioni di bilancio in caso d'urgenza, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio **Comunale** a pena di decadenza.

La Giunta **Comunale** può adottare un Regolamento di autorganizzazione.

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, ad eccezione della partecipazione dei Revisori dei Conti e dei Dirigenti quando la complessità di una proposta di deliberazione lo richieda.

Art. 40

Prerogative e compiti degli Assessori

Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio **Comunale**, dalla Giunta **Comunale** e da esso medesimo e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Il Sindaco può conferire ai singoli Assessori competenze di firma avente rilevanza esterna, che possano impegnare (*l'Ente*) **del Comune**.

I componenti la Giunta **Comunale** competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Quando si verificano esigenze di unità politica e si creino divergenze tra il Sindaco ed un Assessore rispetto ad un determinato affare, il Sindaco, senza revocare l'Assessore, può avocare a sé la trattazione dell'affare ed adottare atti a propria firma e responsabilità.

Gli Assessori, su invito o di propria iniziativa, possono partecipare alle sedute delle Commissioni

consiliari permanenti senza diritto di voto, per contribuire all'esame dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 41 Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta **Comunale** cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio **Comunale**.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, il Consiglio **Comunale** è sciolto.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta **Comunale** non comporta le dimissioni degli stessi.

Titolo V – Norme sul contenzioso e su incarichi a consiglieri comunali

Art. 42 Rappresentanza legale in giudizio e disciplina del contenzioso

Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune in giudizio davanti qualsiasi **ordine e grado** magistratura ed in ogni stato e grado del giudizio e sottoscrive il mandato alle liti.

La costituzione in giudizio e qualunque posizione processuale del Comune è deliberata dalla Giunta **Comunale**, cui spetta deliberare transazioni e conciliazioni ad eccezioni delle transazioni che siano di competenza del Consiglio Comunale.

In motivati casi d'urgenza, qualora la Giunta **Comunale** sia impossibilitata a deliberare entro i termini consentiti dalle norme di procedura, il Sindaco può decidere con proprio Decreto la proposizione di un giudizio ovvero la resistenza.

La Giunta **Comunale**, ovvero il Sindaco in caso d'urgenza, provvede alla individuazione nominale del legale di fiducia del Comune. Al Dirigente competente spetta l'affidamento formale dell'incarico di difesa e la stipulazione del contratto professionale con il legale individuato.

La costituzione di parte civile in processi penali è deliberata unicamente dalla Giunta Comunale.

Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo nominato dalla Giunta **Comunale** rappresenta il Comune in giudizio.

La difesa del Comune in giudizio, nei casi e nei limiti monetari consentiti dalle norme di procedura, può essere esercitata da personale Comunale formalmente incaricato.

Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio al Dirigente che ha emanato l'atto oggetto d'impugnazione.

Art. 43 Incarichi a Consiglieri comunali

Il Sindaco può formalmente attribuire a Consiglieri comunali incarichi di istruttoria, di studio e di ricerca per la realizzazione di specifici articolazioni del programma di mandato e per l'approfondimento di particolari tematiche di competenza consiliare.

Tali incarichi non costituiscono deleghe di competenza e si sostanziano in una collaborazione di risultato a titolo gratuito. Gli incarichi non possono sovrapporsi alle competenze assegnate agli Assessori.

Il Consigliere incaricato non adotta atti a rilevanza esterna ed atti di organizzazione interna; non instaura

relazioni con soggetti pubblici e privati esterni che non siano preventivamente decisi e deliberati dagli Organi di Governo del Comune.

La struttura organizzativa assicura ai Consiglieri incaricati adeguata collaborazione per l'espletamento degli incarichi affidati.

TITOLO VI – LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA

Sezione I – La partecipazione popolare e dei corpi intermedi

Art. 44

La partecipazione popolare

Il Comune garantisce la partecipazione popolare per consentire alla popolazione presente sul territorio Comunale di concorrere, partecipare e contribuire alla formazione delle scelte del Comune o anche di esprimere valutazioni e richieste di modificazioni.

Possono fruire delle prerogative di partecipazione previste dal presente Titolo:

- a) ai Cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giovinazzo che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
- c) *(ai Cittadini della Unione Europea ed agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, non residenti in Giovinazzo ma legati al Paese da vincoli familiari e di lavoro);*
- d) *(ai Cittadini) a coloro che esercit(a)ino stabilmente da almeno (1) un anno in territorio del Comune di Giovinazzo il proprio lavoro e la propria attività (di lavoro,) professionale ed imprenditoriale (, nel Comune di Giovinazzo).*

I diritti di partecipazione possono essere esercitati da Cittadini singoli o organizzati in Associazioni, Comitati e Gruppi, anche informali e nati per uno specifico intento partecipativo **su tematiche generali di pubblico interesse.**

Non possono fruire degli istituti di partecipazione popolare i partiti politici affiliati ad esponente regionali e nazionali, e neanche le Associazioni e gli Organismi che abbiano nei rispettivi statuti l'esclusiva finalità di intervento alle competizioni elettorali.

La partecipazione popolare non è ammessa per sottoporre a verifica le decisioni e le responsabilità in ordine alla struttura organizzativa del Comune ed al ciclo delle *performance*.

Il Comune si impegna a consultare preventivamente le Associazioni di rappresentanza *(delle categorie economiche o le imprese) del sindacato, dell'economia, dell'artigianato e delle imprese* presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessino o producano effetti diretti sulle attività imprenditoriali.

Art. 45

La partecipazione delle libere forme associative

Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che non abbiano alcuno scopo di lucro e che perseguano finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile, turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio *(artistico-culturale) artistico, culturale e archeologico* e che contribuiscano, con la loro quotidiana azione al servizio della collettività, allo sviluppo democratico della comunità, ovvero alla formazione sociale e civile dei Cittadini.

Il Comune prende atto del ruolo della Pro Loco per:

- **la promozione, tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni locali, dell'arte in tutte le sue espressioni e delle bellezze naturali ed architettoniche;**
- **la valorizzazione dell'attività turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale;**
- **l'informazione ed assistenza turistica e di soggiorno;**
- **la promozione di attività ricreative e partecipative per la realizzazione delle proprie**

finalità statutarie.

Art. 46 Albo delle Associazioni

Le Associazioni costituite ed operanti nell'ambito Comunale hanno diritto di essere iscritte in appositi albi articolati per settori.

Le Associazioni che ne fanno richiesta, devono documentare, **tramite loro statuto vigente**, il possesso dei requisiti di democraticità interna e di rappresentatività verso l'esterno e devono indicare le finalità perseguite, le relative attività, la consistenza associativa, gli organi ed i soggetti dotati di rappresentanza, oltre ad ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

La procedura per l'iscrizione delle Associazioni negli appositi Albi (*sarà*) è stabilita da apposito Regolamento.

La mancata iscrizione all'Albo **Comunale** non è in alcun caso motivo di esclusione dell'Associazione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle stesse.

Art. 47 Consulte **comunali**

Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi (*o*) e per favorire l'autonoma espressione di richieste (*o*) **ed** esigenze (*delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali*), il Comune promuove la costituzione di Consulte per aree di attività o di interesse.

Con Regolamento sono disciplinate la composizione, l'articolazione per settore di attività e di interesse delle Consulte, in modo da assicurare la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

Le Consulte **comunali** svolgono funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli Organi del Comune **di Giovinazzo**.

Gli amministratori del Comune di Giovinazzo, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali, oltre ai dipendenti di detti enti ed organismi, non possono far parte delle Consulte.

La Giunta Comunale assicura alle Consulte i locali ed i mezzi strumentali necessari per l'esercizio della loro attività, ovvero tutte le informazioni, gli atti e documenti richiesti utili a garantire la loro partecipazione propositiva nei confronti (*all'amministrazione*) **del Comune**.

Art. 48 Assemblea dei Cittadini

Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, l'Assemblea dei Cittadini, finalizzata al miglioramento della comunicazione e della reciproca informazione fra i Cittadini e gli Amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela dei loro diritti a difesa degli interessi collettivi.

L'Assemblea dei Cittadini può avere carattere periodico o essere convocata per trattare specifici temi e questioni di particolare urgenza e può avere dimensione Comunale o sub-Comunale.

L'Assemblea dei Cittadini può essere convocata sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno 200 residenti, nella quale devono essere indicati gli argomenti da discutere.

Con Regolamento sono stabiliti le modalità di convocazione, il coordinamento ed il funzionamento dell'Assemblea dei Cittadini.

Art. 49 Interrogazioni

Le Associazioni e le Organizzazioni sociali aventi sede legale o operativa in Giovinazzo ed i Cittadini in

numero minimo di almeno 100 sottoscrittori identificati, possono rivolgere al Comune interrogazioni per chiedere le ragioni di determinate scelte politico-amministrative o di determinati aspetti dell'attività del Comune.

Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal deposito protocollato, e comunque nella prima seduta utile.

Il Sindaco può fornire, entro trenta giorni dal deposito, risposta scritta, che, se accettata dai promotori, non produce la successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Le interrogazioni e le risposte ad esse sono oggetto di adeguata informazione pubblica tramite sito *web* del Comune.

Art. 50 Istanze e Petizioni

Le Associazioni e le Organizzazioni sociali aventi sede legale o operativa in Giovinazzo ed i Cittadini in numero minimo di almeno 100 sottoscrittori identificati, possono presentare:

- a) istanze a contenuto generico, per sollecitare l'interessamento del Comune su questioni di interesse collettivo e generale, anche senza richiedere l'adozione di uno specifico atto politico-amministrativo;
- b) petizioni a contenuto specifico ed articolato, basate sulla rappresentazione di un bisogno collettivo o diffuso ovvero di una criticità generale, per sollecitare l'intervento del Comune attraverso l'adozione di un atto politico-amministrativo.

Il Comune fornisce risposta alle istanze ed alle petizioni entro 90 giorni dalla protocollazione.

Quando l'istanza o la petizione venga accolta, la Giunta **Comunale** adotta gli atti che ritiene opportuni, ovvero li propone al Consiglio Comunale.

Art. 51 Proposte popolari di deliberazione

Le Associazioni e le Organizzazioni sociali aventi sede legale in Giovinazzo ed i Cittadini in numero minimo di almeno 100 sottoscrittori identificati, possono presentare proposte popolari di deliberazione su materie di competenza Comunale che riguardino interessi collettivi o diffusi.

Sono escluse proposte in materia di:

- a) programmazione finanziaria;
- b) (*fiscale*) **fiscalità** locale;
- c) organizzazione interna (*all'Ente*) **al Comune** e ciclo delle *performance*;
- d) argomenti di utilità individuale o di raggruppamenti parziali della cittadinanza.

Sono condizioni di ammissibilità della proposta:

- a) l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dal Comune;
- b) la valutazione delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto comporta nella fase iniziale e a regime.

La proposta, sottoposta ad istruttoria presso gli uffici comunali e corredata dei pareri interni, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio **Comunale** o della Giunta **Comunale** entro 30 giorni dalla presentazione, motivatamente prorogabili per altri 30 giorni.

Il Comune notifica ai proponenti la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti e assicura adeguate forme di pubblicità tramite sito *web* **istituzionale**.

La deliberazione di accoglimento o di rigetto è adeguatamente motivata.

Art. 52 Consultazioni

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per propria iniziativa e su materia di esclusiva

competenza del Comune, possono promuovere la consultazione di tutti i Cittadini o di parti omogenee di essi, allo scopo di conoscere il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di rispettiva competenza.

La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici o sondaggi di opinione.

Con idonea regolamentazione sono stabilite le modalità telematiche di raccolta delle opinioni.

Art. 53

Referendum consultivo e abrogativo

Il Comune può indire referendum popolari di tipo consultivo ed abrogativo su materie di esclusiva competenza locale e per quesiti univoci tali da non generare dubbi e interpretazioni contrastanti.

I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'Amministrazione **Comunale** intende intraprendere.

I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari **comunali** o revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Non è ammesso referendum abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi riguardanti:

- a) elezioni, nomine di rappresentanti, decadenze;
- b) bilanci, rendiconti, tributi, tariffe e sanzioni;
- c) pianificazioni urbanistiche, strumenti attuativi e varianti;
- d) atti di organizzazione degli uffici, dei servizi istituzionali e delle risorse umane;
- e) interventi socio-assistenziali.

Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno 500 elettori, legalmente identificati, con firme depositate presso la Segreteria Generale del Comune ed accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.

La proposta del referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto ed ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il Consiglio e la Giunta Comunali prendono atto del risultato delle Consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedono, con atto formale in merito all'oggetto delle stesse.

Il Consiglio Comunale e la Giunta **Comunale** non possono successivamente assumere decisioni contrastanti con l'esito referendario.

Il referendum è escluso:

- a) quando la materia è già stata oggetto di referendum nel quinquennio antecedente;
- b) per più di una tornata in un anno;
- c) quando il Consiglio **Comunale** sia sciolto;
- d) nei tre mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Sezione II – Accesso, partecipazione al procedimento e azioni

Art. 54

Diritto di accesso. Accesso civico

Il Comune assolve tramite sito *web* **istituzionale** gli oneri di pubblicazione delle informazioni, delle notizie e degli atti sottoposti ad obblighi di pubblicità legale e di trasparenza.

(Gli interessati) **I Cittadini e coloro che vivono stabilmente sul territorio** *hanno l'onere di*

partecipare) **partecipano** alla vita politico-amministrativa (*dell'Ente*) **del Comune** acquisendo direttamente, tramite sito *web istituzionale*, le informazioni, le notizie e gli atti di proprio interesse, (*rivolgendo al Comune*) **inoltrando** richieste per accessi non eseguibili in via telematica.

Per le richieste di accesso non procedibili in via telematica, il Comune garantisce ed agevola il diritto di accesso dei Cittadini singoli od associati, rilasciando copie cartacee degli atti previo pagamento dei costi fiscali, di ricerca e di riproduzione.

Il diritto di accesso è negato per gli atti amministrativi secretati per legge.

Il rifiuto, il differimento temporaneo e la limitazione dell'accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da Regolamento.

Il Comune garantisce la fruizione, da parte dei Cittadini singoli od associati, delle prerogative sull'accesso civico.

Art. 55

Partecipazione al procedimento amministrativo

Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge.

Il Comune garantisce l'adozione di prassi e di atti che consentano la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi incidenti su situazioni giuridiche soggettive.

Il Comune predilige l'amministrazione per accordi procedurali e tramite conferenze di servizio, al fine di incentivare il contemperamento tra interessi pubblici e privati e di prevenire l'insorgenza di conflitti.

Nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", il Comune garantisce, favorisce e disciplina le forme di partecipazione dei contribuenti, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello.

Art. 56

Azione popolare

Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale.

La Giunta Comunale, verificate le motivazioni e le condizioni per assumere la tutela dell'interesse del Comune, delibera la costituzione in giudizio nei termini di legge.

L'iniziativa dell'azione popolare deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

Art. 57

Azione collettiva

I Cittadini, singoli o riuniti in Associazioni, possono promuovere azioni collettive contro il Comune o contro (*il*) **i** concessionari(*o*) di pubblici servizi, preceduta da una diffida ad intervenire entro 90 giorni.

Il Comune (*assumere*) **assume** l'onere di pubblicare immediatamente, sul sito *web istituzionale*, la proposizione del giudizio, nonché di comunicarlo per via telematica al competente Ministero.

L'azione collettiva non prevede il risarcimento di alcun danno.

In caso di vittoria dei proponenti, il Comune porrà in essere i rimedi alle inefficienze accertate entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sussistenti in (via) via ordinaria.

PARTE III
PROGRAMMAZIONE, ATTI, METODO E FORME ASSOCIATIVE DEL GOVERNO

TITOLO I – PRINCIPI ED ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 58
La programmazione

La programmazione costituisce assunzione di responsabilità politica da parte degli Organi di Governo verso i Cittadini, gli utenti dei servizi, i corpi intermedi ed i soggetti attivi dei contesti sociale, educativo ed imprenditoriale presenti sul territorio Comunale.

Con la programmazione il Comune attua un processo di analisi e di valutazione attraverso cui, comparando e ordinando coerentemente tra loro politiche e piani per il governo del territorio **e della collettività**, organizza le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della collettività.

La programmazione si svolge nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di governo, garantisce la partecipazione e si conclude con decisioni politico-gestionali corrispondenti alle missioni del Comune.

Attraverso la programmazione, il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.

Art. 59
Gli atti di programmazione

La programmazione della vita politico-amministrativa del Comune si sostanzia:

- a) nella formulazione del programma di mandato e contestuale determinazione degli obiettivi di gestione;
- b) nella programmazione, nel reperimento e nell'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attuazione del programma di mandato.

Sono atti primari di programmazione:

- a) il programma di mandato;
- b) il documento di programmazione economica e finanziaria;
- c) il programma delle opere pubbliche;
- d) il programma delle acquisizioni;
- e) la pianificazione del territorio;
- f) il bilancio di previsione.

Sono atti di programmazione di 2° livello:

- a) il piano esecutivo di gestione;
- b) il piano delle *performance*.

Sezione II – Atti primari di programmazione

Art. 60
Il programma di mandato

Il programma di mandato è il documento con il quale l'Amministrazione **Comunale** in carica delinea le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il programma di mandato è formulato ed approvato secondo la disciplina contenuta nel presente Statuto.

Nel programma di mandato sono presentati i principi ispiratori, i criteri, le attività, le relazioni, gli obiettivi, le risorse e gli indicatori di qualità e di risultato che caratterizzeranno l'azione di governo nel

corso **del** mandato.

Il programma di mandato rappresenta la trasposizione del programma elettorale, verso il quale gli elettori hanno espresso il consenso, in un atto (*amministrativo*) di alta amministrazione che impegna il Comune nei suoi assetti politici e gestionali. Esso si completa con la relazione di fine mandato, prevista per legge, nella quale sono esposti i risultati finanziari dell'azione di governo.

Art. 61

Il Documento unico di programmazione

Con il Documento unico di programmazione ⁽¹⁾ (*DUP*) si attua l'articolazione temporale del programma di mandato e si perviene all'organizzazione ed al coordinamento di politiche per il governo strategico ed operativo della collettività e del territorio.

(1) Di seguito denominato DUP

Il DUP è propedeutico al Bilancio triennale di previsione ed è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, recependone i contenuti al suo interno.

Il DUP delinea:

- a) l'azione strategica ed operativa per obiettivi, per ciascuna delle annualità inserite nel triennio di riferimento;
- b) i vincoli di finanza pubblica;
- c) le linee di indirizzo della programmazione nazionale e regionale, per quanto influenti su quella Comunale;
- d) le soluzioni per il superamento delle criticità nel reperimento delle risorse soprattutto finanziarie;
- e) la sintesi tra le programmazioni settoriali del Comune;
- f) i risultati attesi;
- g) l'apporto sinergico dei portatori di interessi collettivi e diffusi.

Entro il contesto del programma di mandato, il DUP indica:

- a) gli investimenti per opere pubbliche ed i riflessi sulla spesa corrente per le gestioni e le manutenzioni;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) finalità e modalità del ricorso a nuovo indebitamento;
- d) i tributi e le tariffe;
- e) la spesa corrente per servizi, per le risorse umane e per le spese istituzionali;
- f) la gestione del patrimonio.

Il DUP dà dimostrazione della sussistenza degli equilibri di bilancio attraverso la chiarificazione delle situazioni debitorie pendenti e la prevenzione di quelle di probabile insorgenza.

Art. 62

Il programma delle opere pubbliche

Il programma delle opere pubbliche, redatto e pubblicato secondo modalità e criteri di legge, ha valenza triennale e contiene l'elenco:

- a) le opere incompiute, per le quali è indicato il completamento ovvero l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione;
- b) le nuove opere;
- c) l'ordine di priorità nella realizzazione delle opere;
- d) le fonti di finanziamento, comprese le cessioni in proprietà di patrimonio disponibile;
- e) i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, comprese le cessioni in godimento di beni disponibili strumentali alle concessioni.

Le opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente e sull'assetto del territorio, sono sottoposte a consultazione popolare, a dibattito pubblico ed a conferenze di servizio, i cui esiti sono documentati, pubblicati e resi parti integranti degli atti amministrativi e progettuali.

Art. 63

Il programma delle acquisizioni

Il programma degli acquisti di beni e servizi, redatto e pubblicato secondo modalità e criteri di legge, ha valenza biennale e contiene l'elenco:

- a) delle forniture ed i servizi finanziati con la spesa corrente;
- b) delle forniture ed i servizi soddisfatti con capitali privati.

Nel programma sono indicati come prioritari i servizi e le forniture necessari a garantire gli interessi pubblici primari, di completamento di forniture o servizi già iniziati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Art. 64

La pianificazione del territorio

Con la pianificazione territoriale il Comune individua l'insieme di previsioni e di azioni attraverso le quali realizzare, nel lungo periodo, un ordinato sviluppo del territorio, per le parti soggette a trasformazioni da opere pubbliche e concessioni o da edilizia privata.

Il Comune adotta l'opzione fondamentale del consumo limitato di nuovo suolo e di riqualificazione del suolo già oggetto di *(passate)* **precedenti** trasformazioni.

Negli strumenti di pianificazione sono recepiti principi di sostenibilità e sono introdotte regolamentazioni riguardanti la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse naturalistiche, ambientali, acquifere, archeologiche, culturali, vegetative e faunistiche.

Nella pianificazione territoriale, il Comune adotta misure di salvaguardia e tutela degli animali.

Pianificazioni di particolare attenzione sono rivolte alla costa ed *(alle sue vocazioni)* **ai possibili impieghi naturalistic(he)i**, turistic(he)i, culturali ed economic(he)i.

Per l'ideazione e l'attuazione delle pianificazioni, il Comune attua programmi di prevenzione e di concertazione con le Associazioni ambientaliste e adotta misure di repressione in vista del controllo e della trasparenza.

Il Comune agevola, anche dal punto di vista tributario, gli insediamenti produttivi che promuovano cultura di non inquinamento.

Il Comune si impegna ad inserire nelle programmazioni finanziarie voci costanti di spesa per la pianificazione territoriale.

Art. 65

Il bilancio di previsione

Il bilancio del Comune, redatto annualmente e riferito ad *(almeno)* un triennio, con i criteri, i principi e le modalità stabilite per legge, assolve alle funzioni:

- a) politico-amministrativa, per l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio Comunale;
- b) economico-finanziaria, per gli impieghi consentiti delle risorse disponibili;
- c) informativa sui dati contabili, extracontabili, patrimoniali e fiscali, in favore di cittadini, Amministratori del Comune, organi di controllo, enti ed organismi esterni, dipendenti, Associazioni, finanziatori di capitali privati per investimenti e servizi, appaltatori e creditori.

Il Comune persegue l'equilibrio economico e finanziario ed il pareggio complessivo per la competenza, salvo le eccezioni ammesse dalla legge, al fine di conseguire l'obiettivo gestionale di una programmazione attuabile, coerente e rispondente alle esigenze della collettività.

L'Amministrazione in carica, a compimento del programma di mandato e del *(Documento unico di programmazione)* **DUP**, deve dimostrare, attraverso il bilancio, la effettiva sostenibilità delle scelte

politico-amministrative e la capacità di realizzare le programmazioni, nonché il coordinamento sostenibile tra le programmazioni di settore.

Con apposito Regolamento sono stabiliti formalità e contenuti dei bilanci degli enti strumentali e degli atti programmatici propedeutici.

Sezione III – Atti di programmazione di 2° livello

Art. 66

Il Piano esecutivo di gestione

Il Piano esecutivo di gestione ⁽¹⁾ (*PEG*) consente la programmazione analitica dei flussi finanziari di entrata e di spesa previsti in bilancio e l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali in concorso all'azione di governo.

(1) Di seguito denominato PEG

Il PEG rispecchia la struttura organizzativa del Comune per centri di responsabilità ed è formulato di concerto tra la Giunta **Comunale** – competente ad approvarlo – e la compagine dirigenziale del Comune, costituendo strumento di raccordo tra ambito politico ed ambito gestionale.

Il PEG, con valenza annuale, assolve alla triplice funzione:

- a) programmatica, inerente la definizione articolata degli indirizzi e degli obiettivi di gestione;
- b) organizzativa, inerente l'assegnazione ai centri di responsabilità degli indirizzi, degli obiettivi, delle competenze e delle responsabilità;
- c) autorizzatoria, in ordine all'assegnazione ed all'impiego delle risorse finanziarie di entrata e delle programmazioni di spesa previste nel bilancio.

In quanto collegato al Bilancio, il PEG:

- a) ha natura previsionale e finanziaria;
- b) ha rilevanza contabile;
- c) può contenere programmazioni di natura extracontabile, per quanto non previsto in altri atti di organizzazione del Comune;
- d) costituisce presupposto per i controlli previsti per legge e sul grado di raggiungimento dei risultati di gestione.

Art. 67

Il Piano delle *performance*

In coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione di bilancio, la Giunta **Comunale** approva il Piano delle *performance*, che costituisce programmazione di operatività della compagine dirigenziale e della struttura organizzativa del Comune.

Il Piano delle *performance* è, di norma, approvato contestualmente al Piano esecutivo di gestione, del quale riprende i contenuti inerenti gli indirizzi, gli obiettivi e le competenze oggetto di assegnazione ai centri di responsabilità, nonché le assegnazioni delle risorse di entrata e delle programmazioni di spesa.

Il Piano delle *performance* ha valenza triennale in termini di ciclo delle *performance* ed ha caratterizzazione annuale quanto agli obiettivi, alle risorse ed alle attribuzioni di responsabilità gestionali.

Nel Piano sono illustrati gli indicatori di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi di gestione.

Il Piano:

- a) ha lo scopo principale di responsabilizzare la compagine dirigenziale per il raggiungimento dei risultati di gestione attesi;
- b) ha lo scopo intermedio di migliorare la qualità del servizio pubblico offerto dal Comune, di valorizzare le competenze professionali del personale;
- c) ha lo scopo collaterale di incentivare l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Piano della *performance* delinea gli indicatori utili alla misurazione, valutazione e rendicontazione della *performance* individuale della compagine dirigenziale e della *performance* generale del Comune.

Esso interagisce con il Piano esecutivo di gestione e con i controlli strategico e di gestione.

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE DI GOVERNO

Art. 68 Convenzioni

Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta **Comunale**, al fine di consentire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri (*assegnati*) **Comunali compreso il Sindaco**, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con altri Enti Pubblici territoriali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e dei servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 69 Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con altri Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei (*componenti*) **Consiglieri comunali compreso il Sindaco**, la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli enti consorziati.

Il Sindaco o un suo delegato rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.

Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

Art. 70 Accordi di programma

Per la definizione (*ed*) e l'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richied(ono)ano, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento od il programma d'intervento sia di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove un accordo di programma, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 71 Protocolli d'intesa

Per forme semplificate di collaborazione finalizzate al raggiungimento di scopi determinati o per la gestione congiunta entro un tempo determinato di interessi a rilevanza pubblica, il Comune, previa deliberazione della Giunta **Comunale**, può stipulare protocolli d'intesa con Enti pubblici e con soggetti privati dotati di personalità giuridica.

PARTE IV LE RISORSE PER IL GOVERNO

TITOLO I – RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Sezione I – Risorse umane

Art. 72

Organizzazione amministrativa

Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo i criteri di programmazione, funzionalità e responsabilità, al fine di operare con la massima efficacia ed efficienza il pubblico interesse e di tutelare i diritti dei Cittadini-utenti.

Il Comune assicura altresì, imparzialità, economicità e semplificazione degli interventi, trasparenza dell'azione amministrativa, parità di genere e di accesso alla formazione ed all'avanzamento di carriera.

Il Comune organizza la struttura in (*ottemperanza*) **osservanza** ai seguenti principi:

- a) valorizzazione delle risorse umane interne e utilizzo delle competenze maturate dal personale stabile;
- b) flessibilità della struttura organizzativa in ragione degli obiettivi di mandato e di *performance* stabiliti dall'Amministrazione in carica, ed in ragione dei programmi di gestione approvati dalla Giunta **Comunale**;
- c) coinvolgimento e partecipazione del personale nelle scelte di organizzazione e nella programmazione delle funzioni comunali.

Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale del personale e garantisce buone e costanti relazioni sindacali per la contrattazione decentrata.

Il Comune adotta azioni positive per eliminare discriminazioni tra il personale e per preservarlo da situazioni di preminenza.

Art. 73

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Il Comune provvede alla determinazione della dotazione organica ed all'organizzazione e gestione del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nei limiti derivanti dalle capacità di bilancio.

La Giunta **Comunale**, nel rispetto dei criteri generali adottati dal Consiglio Comunale, disciplina con apposito Regolamento:

- a) l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- b) (*le facoltà*,) i diritti, (*e*) i doveri e **le facoltà** del personale;
- c) le competenze e le responsabilità dei Dirigenti;
- d) i criteri professionali per la selezione e l'attribuzione di incarichi dirigenziali, di responsabili di uffici e servizi, di alte professionalità;
- e) i limiti e le modalità con cui si possono stipulare contratti a tempo determinato dei Dirigenti e delle alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica;
- f) i criteri di flessibilità organizzativa;
- g) le ipotesi di revoca degli incarichi dirigenziali;
- h) i criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione.

Art. 74

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, ne promuove e coordina le attività, assicurando livelli elevati di *performance* generale;
- b) presta assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi di Governo in ordine alla **legittimità ed alla** conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio **Comunale** e della Giunta **Comunale** e ne cura la verbalizzazione;

- d) roga, su richiesta (*dell'ente*) **del Comune**, i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune, **curando le istruttorie propedeutiche con rilevanza esterna**;
- e) esercita ogni altra funzione o incarico di responsabilità e dirigenza attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario Generale, inoltre:

- a) svolge, in posizione apicale nell'ambito della struttura organizzativa, compiti di promozione, di collaborazione e di coordinamento nell'attuazione del programma di mandato;
- b) è promotore della valutazione delle *performance* individuali dei Dirigenti e della validazione della *performance* generale (*dell'Ente*) **del Comune**;
- c) può, su formale richiesta del Sindaco, curare l'istruttoria di procedimenti e di proposte di deliberazione di rilevante complessità, nonché elaborare i provvedimenti conclusivi di competenza degli Organi di Governo;
- d) partecipa all'istruttoria di Regolamenti comunali;
- e) può, su formale richiesta del Sindaco, rilasciare pareri di legittimità su specifici procedimenti ed atti.

Il Sindaco può nominare un Dirigente, che abbia i necessari requisiti, Vicesegretario permanente o temporaneo, per esercitarne le funzioni durante la vacanza della sede o per sostituire il Segretario titolare nei casi di assenza o impedimento.

Art. 75

I Dirigenti

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene con atto monocratico del Sindaco.

I Dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento (*dell'ente*) **del Comune**, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

Ai Dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i Dirigenti in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL e con i poteri del privato datore di lavoro;
- b) provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta Comunale, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- c) espletano, **entro le soglie consentite**, le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio **Comunale** o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo la presidenza delle commissioni di gara e adottando gli atti principali quali le determinazioni a contrattare e la stipula dei contratti;
- d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale;
- e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei Dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di autorizzazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali di irrogazione di sanzioni e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta **Comunale** ed al Consiglio **Comunale**, i Dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

I Dirigenti, solamente su specifica ed espressa delega notificata agli Organi dello Stato, possono esercitare le attribuzioni spettanti al Sindaco nei servizi di competenza statale e possono adottare ordinanze contingibili e di urgenza in materia di sanità e di igiene pubblica.

Art. 76

Incarichi esterni dirigenziali e di alta specializzazione

Il Comune, con espressa previsione regolamentare e con adeguati atti di programmazione, può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.

Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Sezione II – Le risorse finanziarie e strumentali

Art. 77

L'autonomia finanziaria

Il Comune persegue obiettivi di effettiva autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e di quelle attribuite dalla Regione.

Il Comune adegua i programmi alle risorse finanziarie disponibili e le impiega attraverso azioni razionali, efficienti ed efficaci.

Il Comune, nel richiedere ai Cittadini il concorso alle spese, ispira le politiche fiscali a criteri di equità e di giustizia, rendendo congrue e razionali le determinazioni di propria competenza in materia di tariffe, imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in relazione alle sue effettive capacità contributive.

Il Comune attiva programmazioni di impiego razionale del patrimonio disponibile, al fine di sostenere programmi di investimento del Comune **medesimo**.

Il ricorso all'indebitamento è effettuato per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovino copertura con risorse ordinarie o con capitali privati.

Art. 78

Conservazione e gestione del patrimonio

Il Comune ha un proprio patrimonio, suddiviso in disponibile e non disponibile secondo il codice civile.

Il Consiglio Comunale delibera su acquisti, alienazioni e, in termini generali a valere per le categorie di beni, sulle finalità di impiego.

La Giunta Comunale, in applicazione degli indirizzi e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, determina le modalità di utilizzazione, di gestione e di conservazione dei beni comunali.

Tutti i beni del Comune, che non siano di consumo, sono iscritti nell'inventario e concorrono alla formazione della contabilità economica.

TITOLO II – IMPIEGO DELLE RISORSE PER I SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

Art. 79 Procedure negoziali

Il Comune procede alla scelta dei contraenti per le concessioni, gli appalti e gli affidamenti, agli acquisti, alle alienazioni ed agli impieghi dei beni patrimoniali, osservando i principi della trasparenza, della promozione della libera concorrenza, della semplificazione, della efficacia e della responsabilità dei risultati.

Gli atti di programmazione e di gestione devono essere adeguatamente motivati e soggetti ai controlli preventivi e successivi disposti dalla normativa legislativa e regolamentare del Comune.

La stipulazione dei contratti è effettuata dal Dirigente del settore competente per materia, in qualità di rappresentate del Comune.

(E' istituito il servizio contratti dell'Ente in capo al Segretario Generale, per la stipulazione dei contratti o l'autentica di atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed in cui l'Ente medesimo è parte, nonché per la cura dei relativi procedimenti assumendone la rilevanza esterna.)

Art. 80 Progettazione dei servizi

Il Comune eroga servizi pubblici con o senza rilevanza economica per promuovere lo sviluppo della collettività e per perseguire finalità sociali.

Quando siano strumentali all'erogazione dei servizi a rilevanza economica, il Comune gestisce le reti in modalità esclusiva o in concessione ai terzi gestori.

Il Consiglio Comunale delibera la programmazione dei servizi pubblici, al di sopra delle soglie economiche individuate dalla legge, indicando per ciascuno di essi:

- a) le fonti finanziarie pubbliche e le partecipazioni dei privati;
- b) l'eventuale affidamento in concessione;
- c) i contenuti principali del contratto di servizio.

Art. 81 Concessione di opere e di servizi

Il Consiglio Comunale, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, può concedere a terzi l'esecuzione di contratti di lavori e di servizi.

Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di gestire le opere ed i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo.

Al concessionario è trasferito il rischio operativo, senza garanzia di recupero degli investimenti effettuati e senza ripiani a carico del Comune.

La scelta del concessionario avviene secondo criteri di trasparenza e di concorrenza.

Il Consiglio Comunale adotta la delibera di concessione, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti, dell'opportunità e della convenienza economica.

Il Consiglio Comunale definisce il contenuto essenziale del contratto di concessione.

Art. 82 Servizi privi di rilevanza economica

I servizi privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico, in osservanza delle disposizioni e dei vincoli disposti dalla legge.

La gestione avviene in amministrazione diretta quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti esterni o ad organismi terzi.

Il Comune può istituire associazioni di scopo e fondazioni, ovvero può parteciparvi quando costituite altrove, cui affidare direttamente servizi culturali e del tempo libero.

Il Comune può stipulare convenzioni con Associazioni senza scopo di lucro, Imprese sociali e Cooperative onlus per la gestione partecipata di servizi a rilevanza pubblica non caratterizzata dal conseguimento di utili.

Art. 83 Carte dei servizi

Il Comune adotta Carte dei Servizi con le quali assume, per i servizi che eroga in favore della collettività, impegni sui livelli minimi di soddisfacimento, gli standard di erogazione e di qualità, le modalità di monitoraggio e di tutela.

Con le Carte dei Servizi il Comune assume, in particolare, impegni diretti a garantire il rispetto dei principi di:

- uguaglianza, obiettività, giustizia e imparzialità tra i fruitori;
- parità di accesso e di trattamento fra le diverse (o) fasce di utenti;
- continuità e regolarità di erogazione;
- efficienza ed efficacia;
- semplificazione di procedure anche tramite l'informatizzazione;
- pubblicità delle decisioni e spazi di partecipazione popolare;
- ascolto, reclami e *customer satisfaction*;
- misure di prevenzione e di contenimento dei disservizi.

Art. 84 Servizio locale di Protezione Civile

Il Sindaco, in quanto Autorità di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Per la piena attuazione di tali funzioni, è istituito il servizio Comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi ed il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio del Comune di Giovinazzo.

L'organizzazione ed i compiti del servizio Comunale di protezione civile sono stabiliti da apposito Regolamento.

Il Sindaco per lo svolgimento di tali funzioni, si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle Associazioni operanti nel campo della protezione civile, facendo riferimento agli istituti

di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

TITOLO III – GLI ENTI STRUMENTALI

Art. 85

Le istituzioni e le aziende speciali

L'istituzione è organismo strumentale (*dell'ente locale*) **del Comune** dotato di autonomia gestionale.

L'azienda speciale è ente strumentale (*dell'ente locale*) **del Comune** dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Comune.

Entrambi gli organismi conformano la loro gestione ai principi generali di armonizzazione contabile vevoli per gli enti locali. L'istituzione adotta il medesimo sistema contabile adottato dal Comune.

L'istituzione e l'azienda speciale conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

L'istituzione e l'azienda speciale si iscrivono al registro delle imprese e sono sottoposti ai relativi obblighi di pubblicità dei bilanci.

Il Comune:

- a) conferisce il capitale di dotazione;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) esercita la vigilanza;
- d) verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, i seguenti atti fondamentali:

- a) il piano-programma di durata triennale;
- b) il bilancio di previsione di durata triennale e, per l'istituzione, le relative variazioni;
- c) il piano degli indicatori di bilancio;
- d) il rendiconto di gestione;
- e) per l'azienda speciale, il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti con il Comune;

Le funzioni di controllo sono esercitate, per le istituzioni, dall'organo di revisione del Comune; per le aziende speciali, vi provvede un organismo interno previsto e disciplinato dallo statuto.

Sono organi di entrambi gli organismi, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.

Non possono essere nominati Presidente e Direttore gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i revisori dei conti del Comune, i dipendenti comunali o di altre Aziende speciali esistenti nel Comune.

Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed il Direttore, nominati per mandati triennali rinnovabili una sola volta, sono scelti a seguito di procedura ad evidenza pubblica e in base a specifiche competenze tecnica e capacità imprenditoriale, comprovato da apposito curriculum.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale e restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi amministratori.

Il Sindaco provvede alla immediata sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del loro mandato. I nuovi designati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro

predecessori.

Il Sindaco può disporre la revoca dalla carica del Presidente, dell'intero Consiglio di amministrazione e di singoli membri del Consiglio, per violazioni di legge, per dimostrata incompetenza specifica successivamente constatata o per inerzia ed inefficienza, dandone apposita motivazione al Consiglio Comunale.

Art. 86

Costituzione di società e partecipazioni azionarie

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di società, anche consortile, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, ovvero deliberare la partecipazione in società già costituita, per il perseguimento, secondo disposizioni, vincoli e facoltà previste dalla normativa sulle società pubbliche e sui contratti pubblici, delle seguenti finalità:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione, (e) realizzazione e **gestione** di un'opera pubblica, anche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) *(realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato)* **azioni, anche intercomunali, di promozione economica e turistica del territorio.**
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali al Comune;
- e) servizi *(di committenza)* a supporto di Enti senza scopo di lucro;
- f) valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali.

Il Consiglio Comunale deve esprimere con compiuta motivazione le ragioni della costituzione della società o dell'acquisto della partecipazione pubblica, ovvero l'aumento del capitale sociale, dimostrando la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il Comune sottopone obbligatoriamente lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:

- a) a forme di consultazione pubblica, **quando richiesto**;
- b) alla conoscenza della Corte dei Conti;
- c) alla valutazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri previsti dalla legge.

Art. 87

Scelta, rappresentanza, governo ed alienazione della quota societaria pubblica

I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o suo delegato.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica.

Lo statuto della società partecipata può prevedere la facoltà del Comune di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società medesima.

Lo statuto della società può prevedere che l'organo di vertice della società sia costituito da un amministratore unico o da un organismo collegiale, in questo caso restando il Comune obbligato al rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

(Il Consiglio Comunale può motivatamente deliberare che, in deroga e con riferimento ad un prezzo accertato come congruo, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.)

È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto **della Società**.

Art. 88
Società in *house*

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una società in *house*, a totale partecipazione e controllo Comunale o a totale partecipazione pubblica unitamente ad altri Enti.

La società in *house* riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte del Comune e degli altri Enti costituenti la partecipazione pubblica.

Lo statuto della società in *house* deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei contratti affidati dal Comune e dagli altri Enti costituenti la partecipazione pubblica, e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.

PARTE V
I CONTROLLI

TITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Art. 89
Controlli interni

Il Comune assicura i controlli interni sull'efficacia dell'azione di governo, sulla efficienza della gestione economico-finanziaria e sulla regolarità dell'azione amministrativa.

I controlli, diversificati negli oggetti e nelle finalità, si integrano a vicenda e sono condotti con interazione tra tutti gli atti di programmazione del Comune.

I controlli sono effettuati:

- dal **Segretario Generale** (*dai Dirigenti espressamente individuati*);
- da eventuali soggetti esterni esperti in analisi finanziaria;
- dall'Organismo di revisione.

Gli esiti dei controlli sono sottoposti alla conoscenza degli Organi di governo e sono resi pubblici secondo le forme di pubblicità legale presso il Comune.

Art. 90
Il controllo strategico

Attraverso il controllo strategico gli Organi di governo conoscono un giudizio finale e complessivo, sintetico ed aggregato sulla *performance* dell'intera organizzazione.

Oggetto del controllo strategico è il monitoraggio sul grado di attuazione degli indirizzi politici deliberati, analizzando:

- a) gli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- b) l'identificazione degli eventuali fattori ostativi ad una compiuta attuazione degli indirizzi e degli obiettivi;
- c) l'individuazione delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione;
- d) la elaborazione dei possibili correttivi di programmazione (*o*) di azione.

Art. 91
Il controllo di gestione

Il Comune attua il controllo di gestione inteso come processo dinamico ed insieme di tecniche e strumenti di analisi, secondo modalità stabilite dalla legge e dagli atti regolamentari interni, per il controllo

dell'andamento della gestione in riferimento agli obiettivi di mandato ed alle programmazioni finanziarie annuali.

La rilevazione periodica del controllo di gestione deve tener conto delle specifiche caratteristiche dell'articolazione organizzativa del Comune e dei rispettivi settori di attività.

Attraverso il controllo di gestione si attua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, delle risorse acquisite, della comparazione tra i costi dei servizi offerti con i *report* in termini quantitativi e qualitativi, della funzionalità dell'organizzazione, dell'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'azione complessiva del Comune.

Il controllo interno della gestione è espletato (*da un apposito Ufficio per il Controllo della Gestione*) **dal Nucleo di Valutazione o organismo equivalente**, che deve fornire studi, analisi, proposte atte a migliorare la combinazione tecnica ed economica dei fattori impiegati, informandone periodicamente gli Organi di Governo (*dell'Ente*) **del Comune** e gli organismi di controllo e di valutazione.

Art. 92

Altre forme di controllo

Con le competenze e le modalità stabilite in Regolamento, il Comune effettua:

- a) il controllo sulla regolarità amministrativa, preventivo e successivo all'adozione di determinazioni, concessioni, autorizzazioni ed altri atti nei quali si suddivide l'attività amministrativa dei centri di responsabilità;
- b) il controllo sugli equilibri finanziari, consistente nel monitoraggio costante della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, per verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- c) il controllo degli organismi gestionali esterni (*dell'ente*) **del Comune**, attinente le verifiche propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato;
- d) il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni del Comune.

TITOLO II – ORGANISMO DI REVISIONE

Art. 93

Scelta e nomina dei Revisori dei conti

I Revisori dei Conti sono costituiti in Organismo collegiale di tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente.

(*La scelta*) **L'individuazione** dei Revisori avviene secondo le modalità previste dalla legge.

La nomina dei Revisori, a seguito di (*scelta*) **individuazione fatta** secondo la modalità prevista dalla legge, è **formalizzata** (*deliberata*) dal Consiglio Comunale, che stabilisce altresì i compensi e gli eventuali rimborsi dei singoli Revisori.

Si applica ai Revisori dei Conti la disciplina sui casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di inconfiribilità di incarichi pubblici previsti dalla legge.

Possono essere introdotte ulteriori cause di incompatibilità per rendere i Revisori maggiormente indipendenti.

Art. 94

Funzionamento dell'organismo

I Revisori esercitano le azioni, le prerogative e le certificazioni loro riconosciute di norma in forma collegiale, documentando le attività attraverso verbali, datati e numerati progressivamente, che consegnano (*all'Ente*) **al Comune** entro pochi giorni dalla loro redazione.

Avvengono sempre in forma collegiale l'audizione formale di Amministratori, del (*Dirigente Apicale*) **Segretario Generale**, di Dirigenti e di altro personale non Dirigente incaricato di posizioni apicali.

(*Fa eccezione al criterio della collegialità la facoltà, che ha*) Ciascun Revisore (,) **ha facoltà** di accedere singolarmente agli uffici ed agli Enti strumentali, per acquisire informazioni ed atti (*strettamente*) correlati (*ad attuali attività*) **ad azioni** di controllo contabile. (*E' fatto divieto acquisire atti ed informazioni per i quali non siano dimostrati i criteri dell'attualità e della stretta attinenza.*)

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Collegio dei Revisori ad ogni seduta del Consiglio Comunale(*, qualunque sia l'ordine del Giorno*). In tal caso, il Collegio può partecipare nella sua interezza o per mezzo anche di un solo Revisore, che rappresenta l'Organismo.

Il Sindaco, quando sia richiesto dalla trattazione di proposte di deliberazione aventi riflessi sul Bilancio Comunale, può chiedere al Collegio dei Revisori di partecipare (alla seduta dell'Organo) **alle sedute della Giunta comunale** e di esprimere un parere, (*che è allegato*) **da allegare** alla deliberazione per la quale è chiesto.

Art. 95

Funzioni dei Revisori dei conti

I Revisori dei Conti esercitano la principale funzione di rilascio pareri in relazione ai seguenti atti fondamentali (*dell'Ente*) **del Comune**:

- a) Documento Unico di Programmazione;
- b) Bilancio di Previsione ed allegati;
- c) Rendiconto di gestione;
- d) transazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può approvare i suddetti atti in difformità al contenuto dei pareri rilasciati dai Revisori dei Conti, ovvero anche in senso contrario all'esito complessivamente favorevole o sfavorevole dei pareri medesimi. In tal caso, il Consiglio Comunale dovrà motivare con puntualità i motivi della propria decisione difforme o contraria.

I Revisori dei Conti hanno funzioni di:

- a) attenta e puntuale vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, agli aspetti finanziari dell'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
- b) refertazione al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- c) tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

Le funzioni di controllo non si sovrappongono ai controlli interni sugli atti istituiti per legge e condotti nelle forme previste dall'apposita regolamentazione interna.

Nell'attività di controllo e di refertazione, il Collegio dei Revisori si coordina con il Responsabile della Trasparenza e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (*dell'Ente*) **del Comune**, per l'individuazione delle omissioni, l'applicazione di sanzioni, l'individuazione dei sintomi di corruzione e per la denuncia alle Autorità preposte.

Il Collegio dei Revisori (*produce*) **rende** le certificazioni previste dalla legge.

PARTE VI

LA VALUTAZIONE DEL GOVERNO E DELLA GESTIONE

Art. 96

Rendiconto della gestione

Attraverso i risultati della gestione si effettua una concreta verifica:

- a) del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) del livello di realizzazione dei programmi;

- c) del rispetto degli equilibri economico-finanziari;
- d) della situazione patrimoniale ed i riflessi finanziari degli impieghi dei beni.

Con la deliberazione sul rendiconto, il Consiglio Comunale, dopo aver esercitato la funzione di indirizzo in sede di approvazione del Bilancio, esercita la funzione di controllo sulla Giunta **Comunale** e sulla struttura organizzativa, valutando il grado di efficienza, di legalità e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Con la formazione e l'approvazione del rendiconto, l'Amministrazione gerente evidenzia le condizioni finanziarie e patrimoniali, di partenza e di risultato, che hanno caratterizzato il processo di decisione politica, con le implicazioni sociali, economiche e di gestione del territorio.

Per gli scopi di cui sopra, l'Amministrazione gerente utilizza anche conoscenze di tipo quantitativo extracontabile e di tipo qualitativo, affinché, attraverso la relazione al rendiconto, si possa dare informazioni sul grado complessivo di benessere sociale raggiunto.

Gli oneri informativi di cui al rendiconto sono evidenziati a beneficio dei Cittadini-contribuenti, dei componenti il Consiglio **Comunale** e la Giunta **Comunale**, degli organi interni ed esterni di controllo, degli enti finanziatori, del personale dipendente, dei fornitori e dei creditori.

Art. 97

Relazione di fine mandato

A conclusione anche anticipato del mandato del Sindaco, con le modalità stabilite dalla legge, è redatta e certificata la relazione di fine mandato.

Con la relazione il Sindaco espone agli elettori le dinamiche di governo e di gestione che hanno caratterizzato il mandato ed attesta:

- a) il sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi da Organismi esterni di controllo;
- c) le azioni intraprese per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- d) la situazione finanziaria e patrimoniale e l'incidenza della gestione sulla loro consistenza durante il mandato;
- e) le azioni intraprese per il contenimento della spesa;
- f) la quantificazione della misura dell'indebitamento.

Nella relazione sono inseriti dati di natura non finanziaria per la contestualizzazione ambientale del governo e della gestione durante il mandato.

La relazione di fine mandato è resa pubblica nelle forme di legge per consentire agli elettori la valutazione sul mandato e sui soggetti.

Art. 98

Valutazione delle *performance* individuali e generale. Soggetto valutatore

Con la valutazione delle *performance* individuali dei Dirigenti e la validazione della *performance* generale si (*conclude*) **attua** il ciclo delle *performance*, riferito al triennio di programmazione ed all'annualità di analisi delle risorse e delle attribuzioni di responsabilità gestionali.

Il soggetto valutatore è il Nucleo di Valutazione, composto dal Segretario Generale che lo presiede e da due esperti esterni scelti a seguito di selezione pubblica e nominati dal Sindaco.

Gli esperti esterni decadono allo scadere del mandato del Sindaco. Sino alla nomina dei successivi componenti il Segretario Generale assicura la continuità delle funzioni valutative ed esercita le competenze in modalità monocratica.

Con Regolamento, sono disciplinati il ciclo dell'assegnazione, misurazione e valutazione delle *performance* ed il funzionamento del soggetto valutatore.

NORME FINALI

Art. 99
Revisione dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le maggioranze stabilite dalla legge e previo esame in Conferenza dei *(Presidenti di Gruppi consiliari)* **Capigruppo**.

A seguito di avviso ed entro il termine stabilito dal Presidente del Consiglio **comunale**, le Associazioni di qualunque genere operanti sul territorio possono presentare osservazioni sulle proposte di modifica degli articoli riguardanti la partecipazione popolare, da sottoporre all'esame da parte della Conferenza dei *(Presidenti dei gruppi consiliari)* **Capigruppo**.

Una proposta di modificazione formalmente respinta dal Consiglio Comunale può essere ripresentata dopo tre mesi.

Art. 100
Entrata in vigore

Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è pubblicato sul sito *web istituzionale* del Comune di Giovinazzo.

Il Presidente del Consiglio **Comunale** invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore nel medesimo giorno di esecutività della deliberazione consiliare che le approva.

Il Comune promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cittadini.